

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale

Sentenza 30 gennaio 2017, n. 4187

Integrale

TUA - Concorso in attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Genericità delle doglianze - Configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis c.p. - Annullamento con rinvio

Integrale

TUA - Concorso in attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Genericità delle doglianze - Configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis c.p. - Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio - Presidente

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna in data 28/02/2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ex articolo 131 bis c.p.;

udito per l'imputato l'avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28/02/2014 il Tribunale di Ravenna condanno' (OMISSIS) e (OMISSIS) rispettivamente alla pena di 3.000,00 Euro e di 2.000,00 Euro di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui all'articolo 110 c.p., Decreto Legge n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), per avere, in concorso tra loro, in assenza della prescritta autorizzazione, effettuato attivita' di gestione di rifiuti, mediante operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da macerie derivanti da opere di costruzione e demolizione di fabbricato (CER 170107), frammisti ad altri rifiuti speciali non meglio selezionati, vagliati, e frantumati; destinati a smaltimento sul suolo (ex punto D1 allegato B parte IV), in particolare sul manto della strada carraia di pertinenza dei civici (OMISSIS) (parte di proprieta' e, comunque, con diritto di servitu' da parte dello stesso (OMISSIS)), mediante opere di compattamento eseguite con l'ausilio di mezzi meccanici; fatti accertati in (OMISSIS).

2. La difesa di (OMISSIS) presento' appello avverso la predetta sentenza, chiedendo l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto o per mancanza di coscienza e volonta' di commettere un reato o per errore scusabile; ovvero, in subordine, la condanna ad una pena inferiore rispetto a quella irrogata dal giudice di prime cure.

Sotto un primo profilo, (OMISSIS) contesta di avere collocato dei rifiuti in una strada carraia al fine di rinforzarne il fondo deteriorato dal passaggio di mezzi pesanti, asserendo di avervi, invece, immesso macerie di demolizione provenienti dai lavori edili che egli aveva in corso; materiali che, dunque, si sarebbero potuti utilizzare senza nessuna preventiva autorizzazione da parte della provincia, in quanto collocati su una carraia in parte di sua proprieta' e, comunque, sulla quale avrebbe vantato un diritto di servitu' di passaggio.

Inoltre, (OMISSIS) e la moglie, (OMISSIS), avrebbero chiesto preventivamente informazioni al comune di (OMISSIS) in relazione al fatto che fosse consentito utilizzare il predetto materiale sulla strada carraia, ricevendo risposta affermativa dal geometra del competente ufficio comunale. Pertanto, l'attivita' di trasporto e scarico delle macerie da demolizione sarebbe stata eseguita in perfetta buona fede perche' l'imputato sarebbe stato indotto in errore dalle informazioni ricevute dal geometra dell'Ufficio di edilizia del comune di Ravenna e che, quindi, la condotta di natura contravvenzionale tenuta dall'imputato sarebbe comunque scusabile.

3. La Corte di Appello di Bologna, sezione prima, mediante ordinanza resa in data 13/06/2016 dichiaro' inappellabile la sentenza del Tribunale di Ravenna, disponendo la trasmissione degli atti alla Suprema Corte di cassazione per l'ulteriore corso.

4. In data 4/10/2016 la difesa di (OMISSIS) ha presentato due motivi nuovi e connessa memoria difensiva ex articolo 611 c.p.p..

Con il primo il ricorrente deduce la mancanza e/o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione espressa dal giudice di prime cure, sul presupposto che non ricorresse alcun obbligo di munirsi di autorizzazione per effettuare operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da macerie derivanti da opere di costruzione e, demolizione di fabbricato proprio, potendo gli inerti prodotti dalla demolizione e costruzione di manufatti propri essere riutilizzati sul posto qualora non presentino carattere di disomogeneità o non siano mescolati a sostanze diverse o estranee all'opera demolita.

Inoltre, (OMISSIS) ribadisce la propria condizione soggettiva di buona fede, derivante dalle precise rassicurazioni ricevute dal geom. (OMISSIS) del comune di (OMISSIS) circa il fatto che non fosse necessaria alcuna autorizzazione per utilizzare rifiuti propri per sistemare la carraia.

Con il secondo motivo il ricorrente sollecita l'applicazione dell'articolo 131 bis c.p., considerato, alla stregua dei criteri di cui all'articolo 133 c.p., che quello da lui tenuto non sarebbe un comportamento sistematico ne' abituale, che egli avrebbe provveduto, successivamente, a chiedere alla Provincia di (OMISSIS) l'autorizzazione al recupero di rifiuti inerti per la sistemazione della carraia poderale per cui e' processo e che, inoltre, l'imputato sarebbe incensurato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.

2. Preliminarmente deve rilevarsi la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione relativi all'insussistenza del reato contestato, per quanto concerne sia il fatto materiale tipico, sia l'elemento soggettivo.

2.1. Con riferimento al primo profilo, infatti, il giudice di prime cure ha puntualmente posto in luce la circostanza che sulla carraia erano stati posizionati "veri e propri rifiuti", atteso che unitamente alle macerie erano, altresì, presenti plastica, ferro, vetro e che, in ogni caso, le macerie

collocate da (OMISSIS) non provenivano dai lavori edili che egli stava eseguendo nel terreno di sua proprietà, atteso che, secondo quanto riferito dalla teste (OMISSIS), egli aveva fabbricato ex novo il manufatto su un terreno in precedenza classificato come agricolo, laddove quelle presenti nella carraia erano, evidentemente, macerie da demolizione, sicché pacificamente dovevano essere classificate come "rifiuti" (così Sez. 3, n. 33028 del 1/07/2015, dep. 28/07/2015, Giulivi, Rv. 264203, secondo cui l'attività di demolizione di un edificio non può essere definita un "processo di produzione" quale quello indicato dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 184 bis, comma 1, lettera a), con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti).

E, analogamente, il Tribunale ha sottolineato come dovesse escludersi la condizione di buona fede dell'imputato, essendo egli certamente consapevole della necessità, ai fini dello svolgimento delle attività di smaltimento dei suddetti rifiuti, dell'autorizzazione provinciale, avendola richiesta in una precedente occasione, nel 2001; e non essendo stata, comunque, riscontrata la versione da lui offerta circa le assicurazioni ricevute dal geom. (OMISSIS), responsabile dell'ufficio tecnico comunale, il quale, sentito a dibattimento, non è stato in grado di confermare la versione offerta dallo stesso (OMISSIS) (ricordando, unicamente, che al suo sportello si erano presentate due persone anziane, non meglio identificate), fermo restando che, in ogni caso, il suo parere aveva riguardato soltanto l'aspetto edilizio e non anche quello ambientale.

Rispetto alla puntuale esposizione, da parte del Tribunale di Ravenna, delle ragioni di fatto e di diritto che impongono l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, deve escludersi la possibilità di un qualunque sindacato da parte del giudice di legittimità, che risolvendosi in una differente lettura del materiale probatorio acquisito all'esito dell'istruttoria dibattimentale, realizzerebbe una non consentita invasione in un ambito rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito.

2.2. Ne consegue, pertanto, che il ricorso, sul punto, deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

3. Fondato è, invece, il motivo concernente l'applicabilità dell'articolo 131 bis c.p..

Tale disposizione, introdotta con il Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, articolo 1, comma 2, prevede l'esclusione della punibilità quando, in presenza di reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni (ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva), l'offesa, per le modalità della condotta, per l'esiguità del danno o del pericolo ed il grado della colpevolezza, valutati ai sensi dell'articolo 133 c.p., comma 1, sia di particolare tenuità; e sempre che il comportamento risulti non abituale.

3.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità si è in presenza di un istituto di diritto penale sostanziale che configura una causa di esclusione della punibilità, giustificata alla stregua dei principi di proporzione e di extrema ratio del ricorso alla sanzione penale, finalizzata a escludere dal circuito penale fatti che, proprio in quanto bagatellari, si palesano, in concreto, non meritevoli del ricorso alla pena. E dalla natura di istituto di diritto penale sostanziale deriva pacificamente che esso è applicabile retroattivamente, ai sensi dell'articolo 2 c.p., comma 4, ai fatti che, come nel caso di quello per cui è processo, siano stati commessi anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina di favore (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, dep. 6/04/2016, Tushaj, Rv. 266593).

3.2. Si è già osservato che il legislatore individua, al fine di determinare la particolare tenuità del fatto, tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza, da apprezzare alla stregua di una valutazione complessiva ai sensi dell'articolo 133 c.p., comma 1, che considerando tutte le peculiarità della vicenda concreta consenta di misurarne, nella sua dimensione storico-fattuale ed al di là della tipizzazione compiuta dal legislatore, l'effettivo (e complessivo) disvalore.

Ne consegue che l'applicazione del nuovo istituto non può dirsi inibita ad alcuna tipologia di reato, anche nel caso dei reati senza offesa e di quelli di mera disobbedienza ovvero dei reati in cui il legislatore ha individuato soglie, fasce di rilevanza penale o di graduazione dell'entità dell'illecito, nonché nel caso dei reati di pericolo presunto, in cui il legislatore ha ritenuto, alla stregua di una massima di comune esperienza o di regole tecniche o di leggi scientifiche, l'inidoneità della condotta a recare pregiudizio al bene giuridico oggetto di tutela. Ciò che le Sezioni Unite hanno inteso affermare con il principio di diritto secondo cui "l'articolo 131 bis c.p., si applica ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma" (Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016, dep. 6/04/2016, Tushaj, Rv. 266589), sul presupposto che la previsione di un valore-soglia per la configurazione del reato ovvero la tipizzazione di condotte di pericolo presunto svolgano la loro funzione "sul piano della selezione categoriale", laddove la particolare tenuità del fatto richiede, invece, un "vaglio tra le epifanie nella dimensione effettuale" (Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016, dep. 6/04/2016, Tushaj, in motivazione).

Quanto, poi, al dato relativo alla necessità che il comportamento non sia abituale, l'opinione giurisprudenziale ormai consolidata, confortata dal chiaro tenore della norma, è nel senso che la norma intenda escludere la particolare tenuità del fatto in caso di comportamenti "seriali", concretizzati in "più reati della stessa indole", eventualmente commessi anche successivamente a quello per cui si proceda ed in ipotesi ancora sub iudice (Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, dep. 28/06/2016, Grosoli, Rv. 267262; Sez. 2, n. 23020 del 10/05/2016, dep. 31/05/2016, P., Rv. 267040).

4. Tanto premesso, le considerazioni che precedono consentono di ravvisare nella specie, quantomeno in astratto, le condizioni per l'applicabilità della invocata causa di non punibilità, ricorrendo apparentemente tutti i presupposti previsti dall'articolo 131 bis c.p.. E per tale motivo, deve

ritenersi che il motivo di ricorso dedotto dalla difesa di (OMISSIS) debba essere accolto, con rinvio al giudice di merito al fine di verificare se, in concreto, ricorrano effettivamente i requisiti di applicabilita' dell'istituto in questione, considerato quanto peraltro gia' rilevato dalla sentenza impugnata circa la "modesta offensivita'" del fatto.

5. Consegue alle argomentazioni piu' sopra svolte che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicabilita' dell'articolo 131 bis c.p., con rinvio al Tribunale di Ravenna, dovendo, nel resto, dichiararsi inammissibile il ricorso.

6. Peraltro, secondo il principio della formazione progressiva del giudicato, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento di alcuni capi o punti della decisione impugnati, le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, quale quella relativa all'accertamento della responsabilita' in merito al reato ascritto, diventano non piu' suscettibili di ulteriore riesame (Sez. 3, n. 15472 del 20/02/2004, cit., Rv. 228499; Sez. 2, n. 44949 del 17/10/2013, Abenavoli, Rv. 257314), acquistando "autorita' di cosa giudicata" ex articolo 624 c.p.p..

Ne consegue che il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilita' dell'imputato, con la definitivita' della decisione su tali parti, impedira' l'applicazione, in sede di rinvio, di cause estintive, quali la prescrizione, sopravvenute all'annullamento parziale (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attina', Rv. 207640; Sez. 3, n. 50215 del 8/10/2015, dep. 22/12/2015, Sarli, Rv. 265434; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, dep. 18/07/2016, Mazzoccoli e altro, Rv. 267590).

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilita' dell'articolo 131 bis c.p., con rinvio al Tribunale di Ravenna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.